

klar, daß davon, daß das angefochtene Urtheil auf einer Verletzung des Konkordates beruhe, nicht die Rede sein kann. Ob dagegen das Obergericht die Bestimmungen des angeführten solothurnischen Gesetzes richtig ausgelegt und angewendet habe, ist, wie bemerkt, für die Entscheidung des staatsrechtlichen Rekurses durch das Bundesgericht ohne Bedeutung; übrigens wäre auch diese Frage zweifellos zu bejahen. Denn, wenn Rekurrent behauptet, daß bloß die Klage des letzten Uebernehmers gegen seinen Uebergeber sich als „eigentliche Währschaftsklage“ qualifizire, während dagegen die Klage eines frühern Uebernehmers gegen seinen Veräußerer sich als eine Regressklage darstelle, welche auf das gegen erstern im Währschaftsprozeß mit dem spätern Erwerber ergangene gerichtliche Urtheil gegründet sei und auf welche eben deshalb die Bestimmungen des angeführten Gesetzes keine Anwendung finden können, so ist diese Behauptung offensichtlich unbegründet. Denn es ist von selbst klar, daß der Anspruch des ersten Erwerbers gegen seinen Veräußerer durch die Weiterveräußerung des Vertragsgegenstandes seitens des erstern in seiner juristischen Natur nicht geändert und dadurch die Verpflichtungen des ersten Uebergebers nicht ausgedehnt werden können, daß vielmehr der Anspruch des ersten Erwerbers gegenüber seinem Veräußerer nach wie vor als ein Anspruch auf Gewährleistung aus dem Veräußerungsvertrage sich qualifizirt und daher unter Beobachtung der gesetzlichen und bezw. konkordatsmäßigen Vorschriften geltend gemacht werden kann, ohne daß vorher eine gerichtliche Verurtheilung des ersten Uebernehmers zu Rücknahme der weiter veräußerten Sache abgewartet werden mußte.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Der Rekurs wird als unbegründet abgewiesen.

Vierter Abschnitt. — Quatrième section.

Kantonsverfassungen. — Constitutions cantonales.

Eingriffe in garantirte Rechte.

Atteintes portées à des droits garantis.

9. *Sentenza del 25 marzo 1881 nella causa Pio Istituto scolastico in Olivone.*

A. Fino dal giorno 6 agosto 1820 vari cittadini patrizi di Olivone sottoscrivevano una privata convenzione con cui decidevano la fondazione nel loro stesso comune di un convento di religiosi per la pubblica istruzione e per un sussidio spirituale nel comune medesimo. Siccome però i capitali fino allora raccolti erano lungi dal poter bastare a mandare ad effetto l'opera divisata, fu risolto che l'esecuzione ne sarebbe differita per due anni e che « in questo intervallo procurerebbe ciascuno di essi che vi concorranno altri vicini e benefattori (art. 6); se poi, disponeva l'art. 14, li capitali raccolti all'epoca suddetta del 1822 non saranno sufficienti per fondare un convento, saranno impiegati in un Liceo, con quel numero di professori che corrispondano alla intenzione dei soci enunciata qui sopra. »

B. Infatti, il giorno 4 agosto 1825, i soci azionisti per la pia fondazione, che si trovavano presenti in patria, si radunarono e decisero — mediante tre articoli addizionali — che, lasciato da parte il pensiero del convento, sarebbero eretto uno Stabilimento di educazione e che i maestri o professori sarebbero stati sacerdoti secolari. E così modificata la prima convenzione, ritenute in vigore le altre parti di essa, sareb-

besi chiesta l'approvazione del Consiglio di Stato. Quest'ultima venne difatti, con risoluzione 30 gennajo 1826, accordata.

C. La scarsenza delle oblazioni, in ragione dell'opera divisa, fu causa che per molti anni non fosse attivato il Liceo. I soci però fecero fabbricare in quel torno il locale e intanto i capitali andarono, mediante la percezione e l'impiego dei relativi interessi, aumentando. Finalmente nel 1849 i fratelli Soldati e Piazza, compatroni della pia fondazione e amministratori della sua sostanza, si decisero ad attivare lo Stabilimento nei limiti compatibili coi mezzi allora esistenti, fondarono, in luogo del *Liceo*, un *Ginnasio* ed allestirono un *regolamento provvisorio* datato del 29 settembre 1849, che fu — con varie modificazioni — approvato dal Consiglio di Stato. — Le scuole del Pio Istituto cominciarono il giorno 19 novembre di quell'anno istesso; quindici giorni prima era entrato in funzioni l'Economato o Consiglio di amministrazione istituito dall'art. 17 della Convenzione o fondiaria del 1820.

D. Il regolamento del 1849 ebbe undici anni di vita: però, già fin dal 1851 era stato soppresso nel Ginnasio l'insegnamento della lingua latina, di guisa che lorquando il regolamento detto *stabile* del 10 gennajo 1861 (approvato dal governo il 28 detto), venne a dichiarare trasformato il Ginnasio in una scuola industriale, la trasformazione erasi già effettuata da dieci anni. Quest'ultimo regolamento emanato « per la definitiva organizzazione dello Stabilimento » in discorso, vige ancora oggidì e non richiede in termini espressi, com'era il caso nel precedente, che i docenti sieno « sacerdoti. »

E. Addì 20 novembre 1875 il Grand Consiglio del cantone Ticino decretava una Riforma parziale della costituzione ticinese (accettata dal popolo nei comizi del 19 successivo dicembre), il cui art. 2 dispone: « È garantita la libertà d'insegnamento privato nei limiti della costituzione federale. » Ai 18 di maggio del 1877, e affine di ridurre siffatto principio a pratica applicazione, sanciva lo stesso Gran Consiglio una legge che stabilisce il senso da attribuirsi alla guarentia costituzionale e fissa i diritti dello Stato di fronte agli Istituti privati. L'art. 4 della medesima suona:

« Un Istituto privato di scuole secondarie o superiori potrà essere parificato alle scuole pubbliche di ugual grado, quando avrà chiesto e ottenuto dal governo l'approvazione dei propri statuti. In questo caso dovrà uniformarsi alle prescrizioni della legge sulle scuole dello Stato, per quanto concerne la idoneità dei maestri, le materie d'insegnamento, la disciplina e gli esami. »

F. Interpellata, con circolare 30 gennajo 1878, dal Dipartimento della pubblica educazione, se intendesse valersi della facoltà (di parificazione) concessale dal suesposto art. 4 di detta legge, la direzione del Pio Istituto notificava ai 24 di novembre, in conformità di analoga deliberazione (1° settembre 1878) dall'Amministrazione od Economato, da cui dipende, che « approfittando della ripetuta legge, l'Istituto medesimo preferiva continuare col nome et titolo di Pio Istituto *privato*. »

G. Circa due anni dopo, e precisamente il giorno 3 febbrajo 1880, essendo morto in Olivone il professore don Anatasio Donetti, il quale occupava sin dal 1849 il posto di docente nel Pio Istituto, l'Economato risolveva d'urgenza (in vista soprattutto della necessità di non lasciare interrotto il corso dell'istruzione) ai 15 dello stesso febbrajo « di pubblicare su vari giornale, fra altri anche sul *Foglio ufficiale* del cantone un avviso di concorso per la nomina del professore delle due classi superiori in detto Pio Istituto. »

Ma con ufficio del 20 febbrajo l'ispettore delle scuole del XIX° circondario notificava all'Economato che il Dipartimento di pubblica educazione si opponeva alla pubblicazione dell'avviso nel *Foglio ufficiale*, ordinava se ne allestisse un altro contenente la condizione che gli aspiranti *dovessero essere sacerdoti*, e si rassegnasse entro quindici giorni una copia dei reso-conti annuali dell'amministrazione dell'Istituto, dal 1874 in avanti. Avvertivasi un ad tempo che « qualora venisse pubblicato sopra altri pubblici fogli un avviso di concorso in cui non fosse tenuto conto delle condizioni richiamate, il Dipartimento lo dichiarerebbe nullo. »

H. Previa la dichiarazione (mediante telegramma 23 feb-

brajo) ch'esso annuiva, ma sotto riserva d'ogni suo diritto, all'ordinata sospensiva, l'Economato decideva il 29 febbrajo detto anno di pubblicare un nuovo avviso di concorso in termini identici a quelli adoperati nell'ultimo pubblicato sul *Foglio ufficiale* del 21 agosto 1860, oltre un inciso che dichiarasse aperto il concorso « tanto ai sacerdoti che ai secolari. » — Quanto ai conto-resi 1874-1879, esso aggiungeva « non avere nessuna difficoltà a rassegnarli, purchè tale condiscendenza non dovesse formare precedente. »

I. Un ufficio 10 marzo del Dipartimento dichiarava però insussistenti i motivi per cui l'Economato non credeva di dover accogliere nell'avviso la condizione come sopra imposta e lo invitava « ancora una volta a modificare l'avviso medesimo nel senso che, *in prima linea almeno*, ai soli sacerdoti fosse dichiarato aperto il concorso, e ciò entro otto giorni. » — In presenza di questo nuovo invito, l'Economato deliberava il giorno 20 marzo « di sospendere la pubblicazione dell'avviso di concorso fino al principio di luglio, » e ciò — diceva la relativa lettera 21 marzo al Dipartimento — « perchè essendo l'anno scolastico già molto inoltrato, era da prevedersi che non si avrebbero più ad aspiranti delle persone di merito e perchè fino dal primo giorno della vacanza della cattedra in parola erasi già provvisoriamente provveduto alla regolare impartizione delle lezioni alle due classi superiori a mezzo del superstite signor professore Bianchetti e d'altro speciale affatto temporaneo incaricato. »

L. Rimaste le cose per alcuni mesi in sospenso, il Dipartimento infliggeva il giorno 17-19 luglio all'Economato una multa di fr. 30, per aver esso (non ostante i prescritti degli articoli 8 del capo I°, 2 del capo X°, 1 e 6 del capo V° del regolamento stabile) tralasciato di rendere partecipe sia il Dipartimento sia l'Ispettore governativo dell'epoca della chiusura delle scuole nell'Istituto, d'invitarli ad assistere agli esami finali e di rassegnare i debiti rapporti trimestrale et semestrale sull'andamento della scuola. E poichè il presidente dell'Economato, non avendo ottemperato alla diffida di pagamento, veniva minacciato delle misure coercitive, rilasciava

egli all'ordinanza commissariale, presentatasi a tale effetto alla sua abitazione una protesta scritta con cui dichiarava di pagare i fr. 35 richiesti onde evitare ulteriori atti di coercizione, ma sotto espressa riserva del diritto di ricorso al Tribunale federale contro l'inflizione della multa, che costituiva una violazione del diritto di libero insegnamento garantito dalla costituzione cantonale.

M. Il 30 luglio, il Dipartimento P. E. indirizzava all'Economato un nuovo ufficio coll'ordine « di spedirgli entro dieci giorni l'avviso di concorso redatto nei termini voluti dalla fondaria e articoli addizionali del 1825, com'era stato nella lettera 10 marzo indicato. »

Riunitosi di conseguenza il 1° d'agosto, l'Economato approvava l'operato del suo presidente circa la multa, decideva di mantenere sostanzialmente l'avviso di concorso del febbrajo precedente, dichiarava aperto il concorso anche per la seconda cattedra dell'Istituto, avendo l'attuale titolare compiuto il periodo di sua elezione e stabiliva che « in caso di opposizione da parte del Dipartimento l'Ufficio permanente restava incaricato ed autorizzato di fare presso le competenti autorità tutti i passi necessari a che sieno mantenuti i diritti scatenati a favore del Pio Istituto e sua amministrazione dalla legge sulla libertà d'insegnamento. » — Comunicavasi, del resto, al Dipartimento il tenore dell'avviso di concorso stato spedito ai pubblici fogli.

N. Il Consiglio di Stato emana allora, sotto la data del 20-21 agosto 1880, un'ordinanza del tenore seguente :

« Ritenuto, quanto alla natura del Pio Istituto, che esso è uno Stabilimento di pubblica educazione, e che come tale (anche astrazione fatta da altre clausole speciali degli atti di fondazione e dalla tutela che compete in genere allo Stato per la fedele osservanza dei Legati Pii) è soggetto agli ordini che emanano dalla superiore autorità scolastica ;

» Visto l'art. 1° della convenzione 6 agosto 1820, et 1° e 2° degli articoli addizionali 4 agosto 1825 ;

» Ritenuto che lo spirito del P. I. e la lettera dei mentovati atti, dai quali ebbe vita, è questo : che insieme alla *istruzione*

pubblica, il comune di Olivone abbia eziandio un sussidio spirituale, il quale evidentemente non può essere prestato che da religiosi (come alla convenzione 1820) o da sacerdoti secolari (come fu innovato per gli articoli addizionali del 1825);

» Visto che anche il così detto *regolamento stabile* non ha in questa parte derogato, come non avrebbe potuto derogare, alla volontà dei fondatori del P. I., mentre, se non ha ripetuto che i docenti debbano essere sacerdoti, non a neppure detto che debbano essere laici, ed ha quindi lasciate intatte le disposizioni primitive,

« *decreta* :

» 1° L'Economato del P. I. scolastico in Olivone è invitato a procurare, entro otto giorni, la pubblicazione dell'avviso di concorso per due docenti nel detto Istituto, nel senso che i soli sacerdoti sieno ammessi concorrere, comunicando al Consiglio di Stato la relativa decisione.

» 2° In caso di ritardo ad ottemperare a questa ingiunzione, ciascun membro dell'Economato sarà colpito della multa di fr. 100.

» 3° È ingiunto al facente funzioni di presidente dell'Economato, e sotto la sua più grave responsabilità, di convocare immediatamente l'Economato stesso per la partecipazione del presente decreto. »

O. Con sua memoria del 30 stesso agosto l'ufficio permanente dell'Economato introduce formale ricorso per titolo di lesa costituzione presso questo Tribunale federale, enunciando in esso le conclusioni che seguono :

« Piaccia alla Corte giudicare :

» 1° *In via provvisoria*. È sospesa, fino ad esito della causa, l'esecuzione del decreto medesimo e relativa comminatoria di multe.

» 2° *Nel merito*. a) È annullato il decreto 17 luglio 1880 del Dipartimento di P. E. e condannato quest'ultimo a restituire la multa percetta in fr. 35.

» b) È dichiarato nullo e di nessun effetto il decreto 20-21 agosto 1880 del Consiglio di Stato del cantone Ticino.

» 3° *Quanto alle spese*. Il Consiglio di Stato è condannato a rifondere al P. I. in Olivone le spese del reclamo in duplo in fr. 200, e ciò in base alla facoltà accordata al Tribunale federale dall'alinea dell'art. 62 della legge organico-giudiziarica federale. »

Le considerazioni giuridiche alle quali il ricorso medesimo fa capo si riducono essenzialmente a dire : « Fino al 20 novembre 1875, il nostro cantone mantenne sempre in tema d'insegnamento privato, il principio della rigorosa tutela dello Stato su tutti gli Stabilimenti privati d'istruzione sia primaria che secondaria (vedi le leggi scolastiche del 30 giugno 1829 e 10 dicembre 1864 ed i numerosi regolamenti d'applicazione); questo stato della legislazione rendeva assolutamente necessarie le disposizioni sia della convenzione del 1820 e sia del regolamento stabile del 1864 che consacrarono l'ingerenza governativa nelle cose del P. I. Ma la riforma costituzionale del 20 novembre 1875 sanciva (art. 2) in opposizione diretta con quello della tutela dello Stato il principio della libertà d'insegnamento privato, e la relativa legge d'applicazione (18 maggio 1877) ha fissato tassativamente i diritti dello Stato di fronte agli Istituti privati. Il P. I. di Olivone fu posto al beneficio di quel principio e di questa legge e ciò per opera dello stesso governo, che vorrebbe ora arrogarsi in suo confronto i diritti di un tutore; ciò che prima del 1875 era per lo Stato un *diritto*, anzi un dovere, è divenuto, dopo la guarentia costituzionale della libertà d'insegnamento, un *abuso di potere*, poichè gli articoli della fondiaria e del regolamento che consacrarono l'ingerenza governativa sono caduti assieme alla legislazione che li aveva resi necessari, caduti per effetto della ripetuta guarentia e della dichiarazione del P. I. di voler mettersi al beneficio della legge nuova.

Il nostro ricorso è diretto contro una violazione del diritto costituzionale di libero insegnamento; le sole restrizioni a questa libertà sono contenute nella legge del 1877; se lo Stato pretende imporre altre restrizioni, egli viola la costituzione. Nel caso concreto, lo Stato ha violato la costituzione applicandoci una multa per non aver noi invitato il suo ispettore

ad intervenire agli esami finali e l'ha violata coll'opporci alla pubblicazione degli avvisi di concorso, che noi soli abbiamo il diritto di redigere e pubblicare, e col volerci costringere, colla minaccia di multe enormi, a modificare secondo il suo gusto gli avvisi stessi.

P. Trasmesso il gravame al Consiglio di Stato e interrogato quest' ultimo — se intendesse consentire od opporsi alla chiesta provvisionale, egli risponde per sommi capi, con ufficio del 10 settembre p. p. — « I fondatori del P. I. vollero categoricamente che i docenti da ammettersi in questo fossero in ogni tempo *sacerdoti secolari* (vedi la fondiaria del 1820, mutata in parte cogli articoli del 1825), e ciò per mantenere il duplice carattere dell'educazione, la quale abbraccia la diffusione dell'istruzione ed il sussidio spirituale al comune di Olivone (art. 1, 13 e relativi *ibidem*); a nessuno dev' essere lecito di cambiare tal' volontà; l'art. 19 della fondiaria inibisce esplicitamente qualsivoglia sostanziale alterazione della natura dell'Istituto e l'art. 20 prevede in caso contrario la immediata divisione dei beni tra gli eredi mascolini dei fondatori. Esigendo che i maestri del P. I. fossero sacerdoti. Il governo ticinese non ha dunque preteso se non ciò che i fondatori hanno comandato e ciò ch'era necessario per impedire la devoluzione a favore d'altri dei fondi dell'Istituto. — Il regolamento del 1861 non ha potuto trasformare sostanzialmente il P. I., perchè in tal caso tale trasformazione sarebbe stata contraria all'art. 19 della fondiaria; esso ha poi in più luoghi esplicitamente riconosciuto la convenzione del 1820-1825 come un atto in pieno vigore; se dunque nel medesimo non è prescritto in nessun modo che i maestri siano laici, bisogna ritenere che anche il Consiglio di Stato del 1861 non ha osato ingiungere cosa contraria alla volontà dei fondatori; altrimenti l'avrebbe detto.

» La guarentia costituzionale della libertà d'insegnamento privato e la legge del 1877 non sono applicabili alla fattispecie, perchè il P. I. non è un Istituto *privato*, ma uno Stabilimento di *pubblica* educazione; la convenzione del 1820 chiama difatti istruzione *pubblica* quella che dovrà essere impartita

nel P. I. e invoca espressamente il concorso delle superiori autorità *laica* ed ecclesiastica; parimente l'approvazione governativa del 1826. — La circolare dipartimentale del 30 gennaio 1878, oltrechè non avrebbe mai potuto valere a legittimamente mutare la natura del P. I., aveva solo per scopo di ottenere dal direttore precise notizie intorno allo Stabilimento, perchè negli archivi governativi non ne esisteva veruna.

» Concludendo, si dichiara di aderire a che la nomina da farsi sia provvisoria o per un anno soltanto, aggiungendo che, quando il concorso avesse ad andare deserto una prima volta di aspiranti ecclesiastici, non sarà fatta opposizione a che il secondo concorso ammetta ancora aspiranti *laici*. »

Q. Quasi simultaneamente, pervenivano in atti del Tribunale due memorie, 5-15 detto settembre, dei signori Rinaldi, Barrera, De Grussa e Cusi, con le quali i medesimi — nella loro qualità di membri dell'Economato del P. I. — protestano contro il ricorso insinuato dal sedicente ufficio permanente, adducendo a conforto — « ch'essi non furono mai interpellati se volessero costituire e non hanno mai costituito il f. f. di presidente in ufficio permanente, — che la fondiaria vuole all'incontro sia l'amministrazione del P. I. gerita dall'Economato in corpo; — che nè essi nè altri non hanno mai autorizzato detto ufficio permanente ad interporre reclamo contro il decreto in querela, ecc. ecc. » Essi domandano quindi: 1° Che il Tribunale federale si dichiari incompetente; 2° Subordinatamente, che non prenda in considerazione la domanda provvisionale, perchè non risolta dall'Economato, ma arbitrariamente fatta dal f. f. di presidente; 3° Che dichiari esecutivo il decreto governativo ed esonerati i protestanti da ogni multa e responsabilità in dipendenza dal medesimo, che essi hanno subito accettato.

R. Con decreto 24 settembre adottato dalla Corte, non ostante reclamo da parte del governo ticinese, il presidente del Tribunale federale, *ritenuto* non essersi più riassunta nel regolamento stabile del 1861 la disposizione della fondiaria secondo la quale i docenti del P. I. dovevano essere sacerdoti, — *atteso* che l'ultimo avviso di concorso pubblicato dall'Eco-

nomato non portava nessuna restrizione in cotal senso e che a coprire le vacanti cattedre furono effettivamente chiamati anche dei laici, — autorizza l'Economato, in applicazione dell'art. 63 della legge organico-giudiziaria e senza pregiudizio della quistione di massima, « a provvedere a che amendue le cattedre vacanti vengano provvisoriamente e per un anno coperte dai rispettivi docenti, sacerdoti o laici, » dichiarando intanto « sospesa l'esecuzione del querelato decreto e relative comminatorie del Consiglio di Stato. »

S. Radunatosi dappoi (17 ottobre) l'Economato, si presenta al medesimo il chierico Uberti e domanda di esservi ammesso qual membro, asserendosi beneficiato di Sommascona; alcuni membri osservano che il medesimo diritto spetta, a termini della fondiaria, anche all'altro chierico De Grussa, stato nominato dall'assemblea patriziale di Olivone e placitato dal governo, simultaneamente al signor Uberti, a beneficiato del beneficio Bianchini; altri sostengono appartenere all'Uberti la preferenza per motivi d'ordine ecclesiastico; con 4 voti contro 4 l'Economato pronunciandosi per la non-ammissione, il presidente invita l'Uberti ad astenersi dal prender parte alle deliberazioni. Successivamente, ed in relazione all'anzidetta provvisoria del presidente del Tribunale federale, si risolve che fino a decisione sul ricorso abbia a continuare il regime provvisorio stabilito alla morte del prof. Donetti, ossia l'impartizione pell'insegnamento per opera dei signori Bolla e Bianchetti.

T. Da siffatte risoluzioni si aggravano i signori Cusi, Rinaldi, Barera, membri dell'Economato ed il diacono Uberti al Consiglio di Stato, e questi, affermata di nuovo la sua competenza in materia, fondato sugli art. 22 e relativi della fondazione 6 agosto 1820 e 1° capo II° del regolamento 1861, concernenti il modo con cui l'Economato del P. I. ha da essere composto, e ritenuto che la stessa *provvisoria* di cui sopra non potrebbe essere validamente eseguita nell'assenza di una persona che abbia il diritto di concorrervi, — *annulla*, con decreto 26 stesso ottobre, le summentovate deliberazioni dell'Economato e *invita* il presidente di quest'ultimo « a riunire l'Economato

entro due giorni per quelle trattande che saranno del caso, e segnatamente affine di procedere a quanto è contemplato dalla ripetuta provvisoria, » avvertendo che a tale riunione, come alle successive, dovrà essere chiamato anche il signor diacono Uberti.

U. Rivoltosi il f. f. di presidente dell'Economato alla presidenza del Tribunale federale, acciocchè dichiarasse tale decreto in via di misura provvisoria annullato e rimanere all'incontro le risoluzioni del 17 ottobre in vigore, gli si risponde — mediante ordinanza del 17 novembre : — che, siccome nella seduta dell'Economato del 17 ottobre quattro membri di quest'ultimo si sono dichiarati propensi e quattro contrari all'ammissione del sig. Uberti, non può dirsi, sotto questo riguardo, che sia stata presa regolare risoluzione, attesochè la composizione dell'Economato sia divenuta ella medesima controversa, e che di fronte a tale situazione non compete al presidente del Tribunale federale nessun diritto nè potere di annullare in via di misura provvisoria il querelato decreto 26 ottobre del Consiglio di Stato.

V. Nel frattempo, e precisamente ai quattro di novembre costituivansi in Economato del P. I. i signori Cusi, Rinaldi, G. De Grussa, Uberti e Barera, e, previa costatazione che gli altri membri signori Bolla, A. De Grussa, Bianchi e Piazza, benchè regolarmente invitati, non hanno creduto d'intervenire alla seduta, eleggevano a presidente il signor Cusi, ed a professori dell'Istituto i signori Don Federico Ganna, di Aquila, e chierico Carlo Scossa, di Malvaglia, ed incaricavano l'ufficio di significare al Tribunale federale — essersi accettato puramente e semplicemente il decreto governativo del 26 ottobre e revocato ogni potere e diritto al così detto ufficio permanente; voler quindi desistere da ogni ricorso ed istanza fatti dal medesimo ad esso Tribunale e dispensare questi dal pronunciare in materia. — Tutte e singole queste risoluzioni ottenevano il giorno 18 detto novembre l'approvazione del Consiglio di Stato.

X. Con atto 20 stesso novembre i signori Bianchi, G. De Grussa e Piazza, membri dell'Economato, dichiarano che

« quando — contrariamente alla loro opinione — il Tribunale federale non credesse autorizzato l'ufficio permanente a stare in causa *in nome di esso Economato* contro il governo del Ticino per titolo di violata guarentia del libero insegnamento, essi intendono di appropriarsi, come si appropriano, il ricorso 30 agosto p. p. inoltrato da detto ufficio ed autorizzano il signor sindaco Cesare Bolla a continuare la lite *in nome loro* e domandano che il Trib. fed. abbia a pronunciare come in contestazione di diritto pubblico tra privati o membri di una privata corporazione da una parte ed il governo del Ticino dall'altra. »

Y. Nei successivi allegati di replica e duplice discutono le parti in modo circostanziato le questioni d'ordine del *mandato* e della *competenza* e quella di *merito*, se il Pio Istituto abbia ad essere considerato come uno Stabilimento privato e quindi se regga l'appunto di violata garanzia costituzionale, riproducendo in merito a quest'ultima, sotto diversa forma e con più ampio sviluppo, gli argomenti già precedentemente accampati, ed adducendo intorno le prime i seguenti :

Il governo ticinese :

a) I signori Bolla e De Grussa non hanno mandato a promuovere la causa che ora si dibatte : quella parte del verbale 1° agosto p. p., la quale vuolsi da loro costituisca una sufficiente procura, è ben lontana dall'averne i requisiti, perchè con formola troppo vaga e generica concepita (art. 1072 del Codice civile ticinese e 33 della procedura federale) e perchè non indica nè quale sia l'oggetto della causa, nè quale debba essere la parte convenuta, se cioè la multa del 17 luglio od il decreto 21 agosto, se il Dipartimento di P. E. od il Consiglio di Stato, ecc.

b) In secondo luogo, rappresentando i signori Bolla e De Grussa un'amministrazione che da lungo tempo era scaduta e doveva essere rinnovata, il loro gravame si appalesa per ciò solo come un atto arbitrario e tale da non essere preso in considerazione. Dal 1862 in quà l'Economato non appare difatti sia stato sempre costituito a stregua degli atti di fonda-

zione (art. 17 e 22 della convenzione 1820) e del regolamento (art. 1 e 2); così il signor Piazza p. es. non è più in carica come membro dello stesso, avvegnacchè dalla sua nomina sieno già trascorsi non tre, ma più di quattro anni; parimente il signor A. De Grussa, che, scaduto da tale qualità nel 1877 non fu più confermato dappoi.

c) Quattro membri, ossia la metà delle persone componenti l'Economato hanno protestato contro l'operato dell'ufficio permanente ed anzi più tardi la maggioranza dell'Economato medesimo ha in regolare seduta accettato i querelati decreti governativi e ritirato il ricorso, ned è lecito di convertire quest'ultimo in ricorso della minoranza, perchè se ciò fosse, la maggioranza dell'Economato, che ha più interesse di chicchessia nella causa, non sarebbe stata sentita e perchè quel che decide la maggioranza, quando non violi la convenzione nè il regolamento, fa stato ed è legge, così disponendo appunto gli atti di fondazione. L'Economato non è un consiglio legislativo od un'assemblea comunale, dove ciascun membro ha un mandato o diritti costituzionali suoi propri, ma bensì un corpo unico e semplice d'amministrazione, dove ciascun membro non è nulla senza il concorso degli altri.

d) I ricorrenti hanno adito il Tribunale federale unicamente sotto il pretesto che i nostri decreti hanno violato la guarentia costituzionale della libertà d'insegnamento privato; avendo ora noi provato che siffatta violazione non sussiste punto per la ragione precipua che il P. I. è uno Stabilimento d'istruzione *pubblica*, noi siamo — per bocca dei medesimi attori — autorizzati a declinare la competenza di questa Corte.

I ricorrenti :

ad a) Nessuna legge prescrive in tema di contestazioni di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale le forme del mandato alle liti; la risoluzione 1° agosto dell'Economato (vinta da voti 4 contro 2 ed un'astensione), che incaricava ed autorizzava l'ufficio permanente di fare presso le competenti autorità tutti i passi necessari, ecc. (lett. M dei fatti), era più che sufficiente a fondare nei reclamanti la voluta legittimazione.

ad b) Non è vero che l'Economato non sia stato rinnovato giusta l'art. 2 capo II° del regolamento e sia scaduto fin dal 1862; l'Agostino *De Grussa* fu eletto amministratore nel 1879 e il *Piazza* in sostituzione di suo padre, morto, crediamo, nel 1877; l'unico membro di cui sappiamo positivamente che non è in regola co' suoi poteri, non essendo egli stato rieletto da sei anni in quà, è il signor *Cusi*, uno dei protestanti e attuale sedicente presidente dell'Economato!

ad c) Le proteste dei signori Cusi e consorti non hanno alcun valore, perchè non possono distruggere il fatto che una risoluzione d' iniziar causa fu presa dall'Economato con voti 4 contro 2 ed in seduta legale, accontentandosi a quest'effetto il regolamento della presenza di soli cinque membri; i due oppositori (anzi *uno*, perchè il signor Cusi non deve contare), unendosi all' astenuto ed al membro che, sebbene formalmente convocato, non aveva preso parte alla seduta, non possono certo pretendere di erigersi in maggioranza e annullare il fatto compiuto; a parità di voti starebbe sempre la decisione presa. — Illegale fu piuttosto la seduta in cui venne eletto a presidente dell'Economato tale (il signor Cusi) che non era nè sindaco di Olivone (come vuole la fondiaria), nè membro regolare dell'amministrazione e a cui prese parte tal altro (l'Uberti) che non ne aveva il diritto: nulle quindi anche le relative risoluzioni. — I signori Bianchi, Piazza e Comp., facendo parte dell'amministrazione del P. I. hanno poi incontestabilmente non solo il *diritto*, ma il *dovere* di difendere gl' interessi e les franchigie della Pia fondazione e possono quindi, almeno come minoranza, se questa Corte dichiarerà che non sono più maggioranza, insistere perchè la Corte medesima pronunci del merito, amministratori di un Istituto libero, essi non possono più votare liberamente per docenti *laici*, anzichè per *sacerdoti*, perchè nel primo caso saranno multati; in questo senso i querelati decreti governativi violano — nelle sue conseguenze — la guarentia costituzionale del libero insegnamento e gl' istanti hanno quindi interesse, diritto e dovere di ricorrere fin d'ora contro tale violazione.

ad d) Dato anche che fosse vera la stranissima asserzione del governo, non essere il P. I. uno Stabilimento privato, il Tribunale federale sarebbe nullameno competente, perchè il ricorso è diretto contro una violazione della Costituzione cantonale e questo basta per fondare la contestata competenza. Se poi la Corte, « riconoscerà che il P. I. non può davvero invocare la guarentia costituzionale del libero insegnamento, respingerà il ricorso come infondato; ma per questo essa deve esaminare il *merito* ed a ciò fare egli è mestieri che affermi prima la propria competenza.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti:

1° L'eccezione della *deficienza di mandato*, che il convenuto governo desume sia dal troppo vago e generico tenore dell'incarico dato ai ricorrenti nella seduta 1° agosto 1880 dell'Economato, sia dal fatto che a quest'epoca l'amministrazione del Pio Istituto era già scaduta, è, sotto l' uno come sotto l' altro aspetto, destituita di fondamento.

Oltrechè nessuna legge prescrive in tema di contestazioni di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale qualsivoglia forma speciale per il mandato alle liti, la risoluzione del 1° agosto appare concepita in termini tali da poter ampiamente abilitare l'ufficio permanente d'allora a sollevare il gravame che forma l'oggetto dell' attuale litigio; essa comprendeva difatti *tutti* i passi necessari all' uopo di mantenere i diritti scatenati a favore del Pio Istituto dalla costituzione e dalla legge sulla libertà d'insegnamento ed il gravame s'indirizza per l'appunto contro tali ordinanze le quali involgono — a mente dei reclamanti — una violazione di cotesti diritti.

Se, nel prendere l'anzidetta risoluzione del 1° agosto, l'Economato del Pio Istituto fosse o non fosse regolarmente costituito, non è tal' quistione la cui definizione incomba a questa Corte, conciossiachè non abbia veruno riferimento a qualsiasi appunto per titolo di violata costituzione. Stanno le asserzioni del governo per ciò che riguarda la scadenza del periodo di nomina di alcuni membri, e in questo caso è a lui che sarebbe spettato di provvedere, con le opportune misure,

acciocchè venisse dato mano in tempo debito alle occorrenti nomine di supplemento. Ora, il Consiglio di Stato ha non solo tralasciato di ciò fare, ma non ha neppure formolato, prima che il ricorso sia stato insinuato, eccezione di sorta alcuna contro la composizione dell' Economato; ben più, esso ha persino eccitato quella medesima amministrazione a prendere delle risoluzioni. Voler quindi contrastare la legalità della surriferita decisione dell' Economato per le ragioni testè indicate, è tentare cosa del tutto inammissibile.

2° Parimente infondata è l'eccezione d'incompetenza. Dal momento che il riclamo si asserisce esplicitamente diretto contro la violazione di un diritto costituzionale, il Tribunale federale è — com' ebbe già esso medesimo a dichiarare più volte — per gli art. 113 della Costituzione federale e 59 della legge organico-giudiziaria federale irrefragabilmente autorizzato e tenuto anzi ad esaminare se la violazione sussista realmente; nè può la sua competenza ragionevolmente contestarsi col dire, che non siavi nel caso particolare nessun titolo a lamentarsi per violata costituzione. Siffatta asserzione non è invero rivolta contro la competenza del Tribunale federale, ma bensì contro la materiale fondatezza del ricorso; ond' è che riesce manifestamente necessario di entrare alla disamina del ricorso medesimo.

3° La terza ed ultima obbiezion' d'ordine della parte convenuta procede dal fatto che l'attuale maggioranza dei membri costituenti l' Economato del Pio Istituto avrebbe dichiarato in legale seduta — di accettare i querelati decreti governativi e revocare il ricorso insinuato — nella loro qualità di « ufficio permanente. » Appoggiandosi a codesta circostanza, il Consiglio di Stato argomenta: avere per essa il ricorso trovato la sua definizione e non spettare alla minoranza dell' Economato la facoltà di riassumere il ricorso medesimo in persona propria, conciossiachè la guarentia costituzionale del libero insegnamento concerna il Pio Istituto, o rispettivamente la sua amministrazione, non i singoli membri di questa.

L'argomentazione non regge.

Vero è che nella seduta del 4 novembre i signori Rinaldi,

G. De Grussa, Barera, Cusi ed Uberti, formavano — a sensi di fondiaria e regolamento — la maggioranza legale dell' Economato; che avevano veste per votare, come infatti votarono, il recesso dall' avanzato gravame e di conseguenza che l' Economato, come tale, era ed è validamente da ritenersi estraneo alla contestazione. A nulla approdano, sotto questo riguardo, le obbiezioni che mettono innanzi i signori Bolla e Lite-consorti contro la legittimità delle surriportate deliberazioni della maggioranza, inferendole dall' avervi cooperato anche i signori Cusi ed Uberti. Lasciato stare da una parte il riflesso che il sig. Bolla ha egli stesso e sempre invitato il sig. Cusi alle sedute dell' Economato, le obbiezioni medesime si appalesano difatti per i già esposti motivi (Rag.° N° 1) siccome insostenibili; in quanto concerne poi particolarmente il signor Uberti, milita contr' esse, da un canto, la considerazione che non si vede il motivo per cui il signor De Grussa, chiamato simultaneamente all' Uberti alle funzioni di beneficiato, non avesse facoltà di rinunciare in favore del primo alla prerogativa di sedere in Economato, e d' altro canto quella che il governo era perfettamente in diritto di esigere che non si escludesse arbitrariamente dalle sedute un membro dell' Economato; la qual' cosa erasi precisamente verificata, in confronto dell' Uberti, nella seduta del 17 ottobre (lett. S dei fatti).

Ma, oltrechè amendue i decreti in querela, quello (17 luglio) del Dipartimento di pubblica educazione, come quello (21 agosto) del Consiglio di Stato, non colpiscono soltanto l'amministrazione del Pio Istituto quale corpo, sibbene anche le persone de' suoi singoli membri, — perocchè mentre il primo infligge all' Economato (sotto questa denominazione vogliansi naturalmente intendere le persone componenti il corpo stesso) una multa di fr. 30 per l' inadempimento di alcuni prescritti del regolamento, il secondo commina direttamente a ciascun membro di esso Economato altra multa di fr. 100, — è vero altresì che il diritto della minoranza dell' amministrazione ad invocare l'intervento del Tribunale federale non può assolutamente essere fatto segno a qualsiasi

dubbio, stantechè la facoltà, anzi l'obbligo, di vegliare alla salvaguardia delle prerogative costituzionali di una fondazione, appartenga non solo all'autorità incaricata dell'amministrazione, nel suo tutto, ma eziandio ad ogni singolo membro di essa. Ciascun singolo membro devesi quindi avere in conto di autorizzato a fare appello alle autorità federali contro tutte quelle misure delle superiorità cantonali, che involgessero per avventura un intacco nei diritti costituzionali della fondazione, e ciò affine di conservare all'amministrazione la libertà delle sue deliberazioni, senza riguardo all'uso che la maggioranza sarà presumibilmente per fare di questa libertà.

4° *Nel merito*, per converso, le domande dei ricorrenti si addimostrano inattendibili.

L'unico argomento che loro serva di base e giustificazione si è quello della pretesa violazione della guarentia costituzionale del libero insegnamento privato.

Il Pio Istituto scolastico di Olivone è per fermo uno Stabilimento *privato*, vuoi perchè non fonda la sua esistenza sulle prescrizioni del diritto pubblico ticinese, vuoi perchè non è intrattenuto a spese dello Stato; esso deve difatti la sua vita alle spontanee disposizioni di alcuni privati e si sostiene con mezzi propri. Come scuola privata poi, può certamente e con pieno diritto aspirare a tutte quelle libertà che la costituzione e le leggi consentono agli Istituti d'egual natura. Ma questa scuola privata è ad un tempo una *fondazione* ed anzi, giacchè, per volere espresso di coloro che la chiamarono in vita, ella deve servire a pubblici fini, una *fondazione pubblica*. Al governo spettano dunque, anche in confronto del Pio Istituto, tutti quei diritti che gli conferiscono tanto gli statuti di fondazione ed il regolamento (del 1861), che ne disciplina la pratica applicazione, quanto le leggi di ordine generale che risguardano le pubbliche fondazioni, alle quali ultime non hanno evidentemente voluto apportare modificazione di sorta alcuna, che possa dirsi essenziale, nè il disposto costituzionale nè la legge sulla libertà d'insegnamento.

Or bene, i querelati decreti del Dipartimento e del Consiglio di Stato si appoggiano per l'appunto ai prescritti della

fondiarìa e del regolamento. Col pretendere, come fanno i ricorrenti, che i prescritti medesimi fossero una conseguenza necessaria della precedente legislazione scolastica e dovessero quindi con quest'essa cadere, ad altro non si conclude al postutto se non ad una vera « petizione di principio. » Lasciata stare da un canto la circostanza che l'atto di fondazione è di data anteriore a quella della più remota fra le leggi scolastiche da essi ricorrenti invocate, una simile affermazione manca invero di ogni prova, che la sorregga e viene pure ad infrangersi contro il fatto che la fondiarìa, come il regolamento, sono tuttora, formalmente almeno, in pieno vigore.

Così stando le cose e poichè le autorità ticinesi hanno espressamente derivato la facoltà di emanare le misure contro cui si ricorre non già dalle leggi scolastiche o rispettivamente dalle attribuzioni di supremo controllo e vigilanza, che loro sono devolute in confronto degli stabilimenti destinati alla pubblica istruzione, ma bensì dai particolari prescritti consegnati negli atti di fondazione e relativi regolamenti e dalla tutela che compete in genere allo Stato per la fedele osservanza dei Legati Pii, torna manifesto non essere punto la libertà d'insegnamento l'oggetto controverso della fattispecie e trattarsi invece ed unicamente dell'altra quistione, a vedere, se le autorità ticinesi siansi per avventura permesso nei diritti d'una fondazione pubblica un intacco costituente offesa alla costituzione. Questo non fu però dai ricorrenti nell'attuale contestazione tampoco asserito e la Corte non vede quindi nessun motivo che l'autorizzi o costringa ad esaminare la quistione medesima.

Conseguentemente,

Il Tribunale federale
pronuncia:

Il ricorso dei signori Cesare Bolla e lite-consorti contro i decreti 17 luglio 1880 del Dipartimento di pubblica educazione e 21 agosto detto del Consiglio di Stato del cantone Ticino, risguardanti il *Pio Istituto scolastico in Olivone*, è rejetto perchè privo di fondamento.